



## COMUNE DI POTENZA

Assessorato al Bilancio

Unità di Direzione “Bilancio e Partecipate”

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DEL COMUNE DI POTENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 243-BIS DEL D. LGS. N. 267/2000.**

**Premesso che:**

- in data 28/02/2022 con Deliberazione n. 11 del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Basilicata e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

**Considerato che** la situazione finanziaria del Comune di Potenza è stata ampiamente descritta nel Rendiconto di gestione del Bilancio riferito all'esercizio finanziario 2021, il cui schema è stato approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 110 del 30 aprile 2022 e su cui l'Organo di revisione economico-finanziario ha rilasciato il prescritto parere acquisito al prot. n. 39850 dell'11/05/2022;

**Rilevato che** la gravissima situazione finanziaria in cui versa il Comune di Potenza è sinteticamente di seguito riepilogata:

**A.** l'attuale precaria situazione finanziaria dell'Ente discende, essenzialmente, dalle palesate criticità derivanti dal dissesto finanziario dichiarato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 103 del 20/11/2014 e dalla successiva approvazione del Rendiconto della gestione liquidatoria da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), depositato in data 4 gennaio 2021.

Dal Rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, emergeva un risultato di amministrazione negativo di euro 112.236.219,87, composto da euro 25.845.416,59, quale squilibrio dell'esercizio 2014, da ripianare nelle annualità contemplate dall'Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, approvato dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 259 del TUEL, e da euro 86.390.803,28 quale quota di disavanzo derivante dalle operazioni di chiusura e riferita alla gestione maturata al 31/12/2013 di competenza dell'OSL.

Il Comune, dopo la dichiarazione di dissesto, per poter ripartire libero da vincoli e debiti, ha dovuto estrapolare dal proprio bilancio tutto ciò che concerneva il pregresso, per cui il disavanzo riveniente dalla gestione e dallo stralcio dei residui (disaccertamenti e disimpegni) non avrebbe dovuto avere riflessi sui bilanci successivi, pur determinando un risultato di amministrazione negativo. Tale risultato doveva essere preso in considerazione unicamente per la quota relativa alla competenza dell'anno 2014, così come è stato fatto nell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, riportando all'anno 2015 solamente lo squilibrio di competenza 2014.

Nel caso specifico del Comune di Potenza, diversamente da altri enti dissestati, l'importo dei residui attivi ante 2014 trasferiti all'OSL era notevolmente superiore a quello dei residui passivi ante 2014



© ORIGINALE  
AL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

trasferiti all'OSL, quindi, si configurava un disavanzo che, se non "disapplicato", avrebbe vanificato l'operato amministrativo teso al raggiungimento dell'equilibrio previsto a fine 2017. Lo squilibrio già citato di circa 26 milioni di euro, che ha impedito l'approvazione del Bilancio di previsione 2014-2016 e che ha portato l'Ente, tra le altre cause, alla dichiarazione del dissesto finanziario, è quello posto alla base dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato (approvato con Decreto del Ministero dell'Interno n. 241723 del 23/12/2015), perché di competenza dell'Ente. Pertanto, dal 2014 al 2021, l'Ente ha applicato annualmente, in fase di rendiconto, il "correttivo" del risultato di amministrazione pari ad euro 86.390.803,28 quale quota di disavanzo derivante dalla gestione degli anni precedenti al 2014 e, pertanto, di competenza dell'OSL (costituente la cd. "frattura tra il passato e il futuro").

Questa "disapplicazione" extra-contabile, a seguito della chiusura delle attività dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, avvenuta, come già detto, in data 04/01/2021 con l'approvazione del rendiconto della gestione, non è stata più riproposta in sede di approvazione del Rendiconto della gestione del Bilancio riferito all'esercizio finanziario 2021.

E' appena il caso di rilevare che il Comune di Potenza non è rientrato tra gli enti beneficiari del contributo statale 2021 ex art. 52, c. 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/07/2021, n.106, da utilizzarsi in quote costanti entro il termine massimo di 10 anni per il ripiano del maggior disavanzo generatosi al 31/12/2019 rispetto all'esercizio precedente per effetto della ricostituzione del Fondo Anticipazioni di Liquidità in ragione di un miglioramento del disavanzo rispetto a quello "di partenza" del 2014: infatti, il disavanzo complessivo del 2014, pari ad euro 112.236.219,87 (comprensivo della quota a carico dell'Ente - € 25.845.416,59 - e della quota riveniente dagli anni precedenti pari a € 86.390.803,28) è passato negli anni dal 2015 al 2020 da €112.236.219,87 ad €79.874.183,62 per effetto della gestione intrapresa a seguito del dissesto (revisione dei contratti, ottimizzazione delle entrate, compressione delle spese, prepensionamenti, etc.). Fermo restando, quindi, l'importo cristallizzato al 31/12/2013 - € 86.390.803,28, la gestione post dissesto ha determinato, anno per anno, un miglioramento del risultato di amministrazione negativo che, nell'anno 2021, risultava pari alla differenza tra € 86.390.803,28 ed € 79.874.183,62, cioè pari ad € 6.516.619,66.

**B.** utilizzo dei fondi di cassa vincolati per il pagamento di spese indifferibili;

**C.** presenza di contenziosi che espongono l'Ente ad un significativo rischio di soccombenza, giusta nota a firma del Dirigente dell'Unità di Staff "Avvocatura", acquisita al Prt. G. 0040234 dell'11/05/2022, cui si aggiungono le attestazioni alla data del 30 aprile 2022 dei Dirigenti delle Unità di Direzione comunali circa l'esistenza di debiti fuori bilancio;

**D.** lentezza e difficoltà nel realizzo delle entrate di competenza comunale, in modo particolare dei residui attivi, che comportano un notevole aumento degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché un ritardo nei pagamenti;

**E.** una considerevole rata per mutui e prestiti contratti nel passato che nel 2022 ammonta ad € 12.840.322,44, già rideterminata in diminuzione per effetto della rinegoziazione autorizzata con Deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 26/02/2022 (risparmio di spesa a carico del Bilancio 2022 pari ad euro 261.338,25 e a carico dei bilanci successivi di complessivi euro 549.158,51 per ciascuna annualità a partire dall'esercizio 2023, secondo i piani di ammortamento cosiddetti alla "francese" a rate costanti ed a tasso fisso);

**Vista** la Deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie - n. 5/2018 con la quale sono state approvate le Linee guida per l'esame e la redazione dei Piani di riequilibrio finanziario pluriennale che impongono, quale presupposto necessario per accedere alla procedura in esame, l'approvazione, nei termini di legge, del Rendiconto della gestione e del Bilancio di previsione finanziario;

**Dato atto che**, in ossequio a quanto indicato dalla Corte dei conti, il Consiglio comunale dovrà preliminarmente approvare il Rendiconto della gestione del Bilancio riferito all'esercizio finanziario 2021 e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024, inclusi gli allegati obbligatoriamente previsti per legge;

**Visto** l'art. 243-bis, comma 6, del TUEL, il quale dispone che "Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.”;

**Visto** l'art. 243-bis, comma 7, del TUEL, il quale dispone che “Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.”;

**Preso atto che**, sulla base della ricognizione delle posizioni debitorie derivanti da sentenze esecutive effettuata dagli Uffici comunali, l'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati e di quelli da riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del TUEL, risulta essere il seguente:

- (a) debiti fuori bilancio già riconosciuti dal Consiglio comunale e finanziati con gli ordinari mezzi di bilancio per un importo pari ad euro 1.606.587,22 (anni 2020-2021-2022)
- (b) debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento da parte del Consiglio comunale, già finanziati con gli ordinari mezzi di bilancio, per un importo pari ad euro 71.955,90;
- (c) debiti fuori bilancio per cui non è stata avviata la procedura di riconoscimento da parte del Consiglio comunale e la cui copertura finanziaria è prevista nel Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dall'apposito accantonamento nel Fondo per le passività potenziali importo pari ad € 1.257.490,27;
- (d) attestazioni di debiti fuori bilancio per i quali sono in corso le verifiche di accertamento della legittimità – importo pari ad € 388.691,87;

**Visto** che, in base all'art. 243-bis, comma 8 del TUEL, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente – al riguardo, è stato proposto al Consiglio comunale di deliberare la maggiorazione IMU ex comma 755 L. 160/2019 in relazione agli immobili categoria D, alle abitazioni principali appartenenti alle

categorie catastali A1, A8 e A9 e ai fabbricati rurali ad uso strumentale, come da seguente prospetto riepilogativo:

Riferimenti normativi	Descrizione	Aliquota 2020	Aliquota 2021	Aliquota 2022
Articolo 1, comma 741, lette b) e c), e comma 755 della Legge 160/2019	Aliquota IMU con detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 e per le relative pertinenze	0,60%	0,60%	0,68%
Articolo 1, comma 753 e 755 della Legge 160/2019	Fabbricati di categoria D	1,06%	1,06%	1,14% (*)
Articolo 1, commi 750 e 755 della Legge 160/2019	Fabbricati rurali ad uso strumentali	0,10%	0,10%	0,18%
Articolo 1, comma 751, della Legge 160/2019	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,25%	0,25%	esente
Articolo 1, commi 754 e 755, della Legge 160/2019	Aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti	1,14%	1,14%	1,14%

(\*) di cui 0,76% allo Stato

- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2 – al riguardo il Responsabile del Servizio Finanziario ha segnalato alla Giunta comunale e alle Unità di Direzione comunali competenti la necessità di adeguare tariffe e previsioni di entrata in sede di Assesamento generale del Bilancio 2022-2024;
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
- e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione – al riguardo, il Comune di Potenza ha proceduto con più attente e incisive operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2021, giusta Deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 26/04/2022;
- f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi

erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

**Preso atto che** nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale viene data specifica ed esplicita evidenza a quanto sin qui rappresentato;

**Dato atto che** si ritiene di non ricorrere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del TUEL, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r), legge n. 213 del 2012, in quanto la Regione Basilicata con legge regionale approvata in data 25 maggio 2022 ha concesso al Comune di Potenza un contributo straordinario una tantum, utilizzato in quota parte, precisamente per € 13.760.467,21, per concorrere al ripiano del disavanzo di amministrazione come determinato al 31/12/2021;

**Rilevato, inoltre, che,** già a partire dall'esercizio finanziario in corso, si è proceduto ad una revisione delle entrate e delle spese correnti e in conto capitale osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

**Considerato che** a tale proposito sono state formulate previsioni di bilancio prudenziali per scongiurare che la sottostima delle spese e la sovrastima delle entrate, iscritte nel documento contabile di programmazione, possano determinare un risultato di amministrazione distorto o non corretto, compromettendo il riequilibrio finanziario della gestione corrente e in conto capitale dell'Ente;

**Considerato, altresì, che** in tale ottica, anche nella redazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si è optato per una prudenziale iscrizione delle entrate, considerando solo le maggiori risorse che possono contribuire al riassorbimento dell'esposizione finanziaria nell'arco temporale previsto dal piano – in particolare si rileva che:

- dal 1° gennaio 2026 e per gli anni a seguire, il Comune di Potenza beneficerà di una minore spesa riferita all'estinzione del prestito obbligazionario BOC per euro 5.832.264,29, importo questo relativo all'ultima rata annua in scadenza al 2025;

- nel triennio 2025-2027 il Comune di Potenza registrerà una minore spesa del personale per effetto dei collocamenti a riposo pari a circa € 2.635.669,98: di questo importo, il 20% circa sarà destinato, a regime, per concorrere al ripiano del disavanzo di amministrazione come determinato al 31/12/2021, destinando il restante 80% al soddisfacimento dei piani di fabbisogno del personale;

**Considerato, inoltre, che** per il raggiungimento e consolidamento degli equilibri di bilancio il Comune di Potenza attiverà, per la parte corrente del bilancio, misure di riorganizzazione per incidere sul recupero delle entrate proprie oltre che sulle inefficienze e sugli sprechi, mantenendo e migliorando il livello dei servizi forniti, pur dovendo essere consapevoli che il Bilancio del Comune di Potenza – dati del Rendiconto di gestione riferito all'esercizio finanziario 2021 – fa registrare le seguenti spese correnti rigide, non comprimibili, sul totale delle spese di bilancio, pari ad €

62.806.322,29 (dato al netto delle partite di giro e delle chiusure delle anticipazioni ricevute dall'Istituto Tesoriere):

- 14.856.998,15 € - spesa riferita al personale dell'Ente
- 13.142.566,05 € - spesa riferita al rimborso dei prestiti (quota capitale + interessi)
- 16.262.176,39 € - spesa per acquisizione di beni e servizi

dati che mostrano la assoluta rigidità di bilancio comunale;

**Considerato che** saranno prese, anche in ordine alle partecipate comunali, tutte le iniziative ritenute utili in relazione e in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con la sua evoluzione;

**Considerato che** la procedura di cui al comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL prevede testualmente che "Il Consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149." (*comma modificato dall'art. 49-quinquies, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013, poi dall'articolo 3, comma 3-bis, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1, comma 888, legge n. 205 del 2017*);

**Preso atto che** la durata massima del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del Rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

**Rilevato che** la durata massima del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata in 20 anni per il Comune di Potenza, come risultante dal calcolo riportato nella tabella di pagina seguente:

Passività da ripianare	Importo in euro	Note
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	84.917.973,87	<i>Deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 30/04/2022</i>
Debiti fuori bilancio	1.646.182,14	<i>di cui € 1.257.490,27 per cui non è stata avviata la procedura di riconoscimento da parte del Consiglio comunale ed € 388.691,87 per i quali sono in corso le verifiche per l'accertamento della legittimità</i>
Contenzioso	3.400.000,00	<i>Stima contenzioso anni 2023 e 2024 – Rif. nota Prot. G. 0040234 dell'11/05/2022 a firma del Dirigente dell'Unità di Staff "Avvocatura"</i>
Totale passività da ripianare – A	<b>89.964.156,01</b>	

Impegni al Titolo I  
Rendiconto 2021 – B

53.607.211,72

Rapporto A/B in %

167,82%

**Considerato che** il presente Piano di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 243-quater del TUEL, va trasmesso, a cura della Segreteria generale dell'Ente - entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione consiliare alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti per la Basilicata e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale per la Finanza Locale;

**Preso atto che** il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle Linee guida approvate dalla Corte dei conti - Sezione delle Autonomie - con Deliberazione n. 5/2018 è riportato nell'**Allegato 1** della presente proposta di deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;

**Acquisiti**, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente responsabile della U.D. "Bilancio e Partecipate"
- alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Dato atto che** dovrà essere acquisito, altresì, il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.essa Maria Grazia Fontana

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone alla Giunta comunale di adottare la seguente

### DELIBERAZIONE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la proposta di Piano di riequilibrio finanziario pluriennale per il periodo 2022-2041, di cui all'Allegato 1, il cui contenuto è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
3. di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di revisione economico-finanziario per il rilascio del prescritto parere di competenza ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL;
4. di trasmettere la presente proposta di Piano di riequilibrio finanziario pluriennale per il periodo 2022-2041, unitamente al parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, al Consiglio comunale per l'approvazione;
5. di dare atto che la successiva deliberazione di Consiglio comunale dovrà essere inviata, a cura della Segreteria generale, alla Corte dei conti - Sezione regionale di Controllo per la Regione Basilicata e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, unitamente al Piano pluriennale di riequilibrio finanziario e all'annesso allegato;

Infine, con separata votazione


6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza dovuta alla scadenza del termine per l'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale fissata il 28 maggio 2022.

Potenza, 26 maggio 2022

Il Dirigente  
(dott. Vito Di Lascio)



L'Assessore  
(avv. Gianmarco Blasi)



   
ORIGINALI  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO  
PLURIENNALE DEL COMUNE DI POTENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 243-BIS DEL  
D. LGS. N. 267/2000.**

---

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: FAVOREVOLE

Potenza, 26 maggio 2022



Il Dirigente  
dott. Vito Di Lascio

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, 26 maggio 2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Vito Di Lascio